



La responsabilità civile dei service providers

Guido Belli

Collaboratore della Direzione scientifica

SINTESI

a) L'illegalità nel mondo «virtuale»

Alle origini l'operatività degli internet service providers si è caratterizzata per una sostanziale libertà d'azione, evidenziata dalla mancanza di una disciplina specifica di regolazione. Di lì a poco, tuttavia, l'emersione, sempre più evidente, delle istanze di tutela dei fruitori, del diritto d'autore, della libertà di espressione, dell'onore, ecc., ha indotto il legislatore nazionale, anche sulla scorta delle precoci sollecitazioni della Commissione Europea, ad adottare una normativa puntuale delle attività dei providers, sì da accogliere l'affermazione che «ciò che è illegale fuori dalla rete rimane illegale anche sulla rete».

b) La tutela dei minori esposti alle insidie della Rete

La diffusione dei c.d. social networks è stata accompagnata dalla necessità, sempre più pressante, di approntare idonei strumenti a tutela dei minori, quali soggetti maggiormente esposti alle insidie della Rete. Decisiva è stata, al riguardo, l'elaborazione di un codice deontologico da parte dall'Anof, l'associazione nazionale che riunisce i fornitori di informazioni video ed audio, atto ad individuare una puntuale serie di obblighi d'informazione cui devono adempiere i prestatori. A tale misura ha fatto seguito una vera e propria campagna di «sensibilizza-

zione» dei soggetti tenuti alla vigilanza dei minori cibernetici, all'adozione di appositi strumenti capaci di limitare l'accesso a determinati contenuti.

c) Verso l'affermazione della responsabilità degli ISP

La giurisprudenza di merito si è dimostrata mutevole nell'affermare la responsabilità civile dei service providers. Ad ogni modo, la tendenza generale è quella di valutare l'attività concretamente esercitata, nel senso di chiamare a rispondere l'ISP ogniqualvolta la sua opera consista non già nella semplice fornitura del servizio di accesso alla Rete o di uno spazio di hosting sul quale terzi memorizzano informazioni, bensì nella creazione, gestione e manutenzione di siti, o di newsgroup moderati.

Con particolare riguardo al c.d. hosting provider, l'art. 17 del d.lg. 9.4.2004, n. 70, esclude che il prestatore sia tenuto ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, così come pure a ricercare attivamente fatti o circostanze sintomatiche della presenza di attività illecite, potendo egli essere ritenuto responsabile solo per un fatto proprio, ovvero di un proprio ausiliario, e non per un illecito consumato da terzi.

» SOMMARIO

1. Il ruolo dei service providers – 2. Ciò che è illegale fuori dalla Rete, è illegale anche in Rete – 3. La tutela dei minori – 4. La responsabilità del service provider – 5. *Segue*: la responsabilità dell'hosting provider – 6. Brevi considerazioni sul rapporto provider e cliente

1. Il ruolo dei service providers

Internet ha conosciuto una rapida diffusione, tanto da abbracciare, nella sua rete globale, oltre un miliardo e mezzo di persone dislocate in ogni parte del mondo⁽¹⁾ e diventare il più importante strumento di comunicazione di massa, oltre che la più grande invenzione degli ultimi decenni.

Attraverso la Rete è possibile condividere e consultare, ogni giorno, un numero pressoché inestimabile d'informazioni e di risorse, ovunque esse siano collocate; per questi motivi Internet viene considerato uno dei principali fattori della globalizzazione.

Tutto ciò è possibile grazie ai c.d. service providers, o «fornitori di servizi internet» (ISP), vere e proprie organizzazioni di persone e

di mezzi che garantiscono al fruitore l'accesso ad Internet, utilizzando una connessione remota tramite linea telefonica o banda larga.

Per consentire all'utente di «connettersi» alla Rete, il fornitore assegna al suo computer un Internet Protocol (IP)⁽²⁾, deputato all'indirizzamento e allo scambio, verso e con gli altri terminali, di pacchetti d'informazioni, nel rispetto di regole comuni ed uniformi di comunicazione.

Oltre a questo protocollo, nel tempo, ne sono stati definiti numerosi altri, capaci di implementare ulteriori funzioni o «servizi», che vanno ad aggiungersi al basilare accesso a Internet, quali il POP e l'SMTP, che permettono rispettivamente la ricezione e l'invio di messaggi di posta elettronica, e l'FTP, deputato al tra-

⁽¹⁾ Gli studiosi della Forrester Research stimano il numero degli internauti nel 2013 in 2,2 miliardi.

⁽²⁾ L'elaborazione dei primi protocolli fondamentali di Internet avviene

agli inizi degli anni Settanta ad opera, in particolare, di Vinton G. Cerf e Robert E. Kahn.

sferimento e all'elaborazione di files su uno spazio virtuale messo a disposizione dal service provider (c.d. servizio hosting).

Per il ruolo svolto, gli ISP vengono comunemente considerati essere degli «intermediari» tra Internet ed il cibernauta, in favore del quale prestano, verso corrispettivo, eterogenei servizi come, appunto, il collegamento alla Rete, uno spazio per la casella di posta elettronica, o per l'allestimento di un sito *web*.

Di fondamentale impulso è stata, al riguardo, la direttiva comunitaria sul commercio elettronico n. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 e, in ambito nazionale, il d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, attuativo della prima.

L'obiettivo dichiarato della direttiva, è quello di garantire il buon funzionamento e la libera circolazione dei servizi della «società dell'informazione» all'interno della Comunità, attraverso il ravvicinamento e l'armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia negli Stati membri.

La normativa, in particolare, riconosce ai prestatori di servizi la libertà di stabilimento sul territorio europeo, e sottrae da qualsivoglia autorizzazione preventiva l'accesso a tale attività; disciplina, poi, puntualmente l'obbligo di informazione cui è tenuto il fornitore nei confronti degli utenti e regola la formazione ed esecuzione dei «contratti per via elettronica». Emblematica è, anche, la previsione contenuta negli artt. 14 e 15 che, con specifico riferimento al servizio di hosting, sancisce - seppure in forma temperata - l'«irresponsabilità» del fornitore, relativamente ai contenuti (illeciti) memorizzati dal fruitore, sullo spazio messo a sua disposizione. Si tratta, tuttavia, di un'irresponsabilità relativa, da escludersi ogniqualvolta il prestatore si sia reso partecipe dell'illecito ovvero, acquisitane conoscenza, non si sia adoperato alla rimozione delle informazioni che costituiscono - mutuando un'espressione tipica del diritto penale - il «corpo del reato».

Sull'argomento si ritornerà più avanti nel corso della trattazione; ciò che ora interessa evidenziare è che la direttiva comunitaria, ad ogni modo, si preoccupa esclusivamente di tutelare i terzi, estranei al rapporto contrattuale intercorrente tra il prestatore ed il cliente fruitore. Invero, questo rapporto, non è nemmeno menzionato, pure essendo giuridicamente rilevante.

Di fronte al silenzio del legislatore, la dottrina si è sforzata di individuare la corretta tipologia contrattuale cui ricondurre il rapporto tra provider e cliente e la disciplina da applicare allo stesso. Riguardo, in modo specifico, al servizio di accesso ad Internet, sono state elaborate tre diverse teorie: vi è chi l'ha ricondotto alla compravendita (artt. 1470 c.c. e ss.); chi all'appalto di servizi (artt. 1655 c.c. ss.) e chi, ancora, alla somministrazione (artt. 1559 c.c. e ss.). Tra queste sembra doversi condividere la qualificazione del contratto in termini di somministrazione di servizi; ed invero l'art. 1677 c.c. non individua alcun criterio di selezione delle due serie normative che richiama. L'impasse è, tuttavia, solo apparente: l'art. 1570 c.c., infatti, detta un criterio di gerarchia tra le norme richiamate in materia di appalto e norme in materia di somministrazione, laddove afferma che «si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le dispo-

sizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (*in species* l'appalto)»⁽³⁾.

2. Ciò che è illegale fuori dalla Rete, è illegale anche in Rete

L'attività dei providers presenta, evidentemente, le caratteristiche di una vera e propria attività commerciale, finalizzata alla realizzazione di un profitto (scopo lucrativo) attraverso la prestazione dei servizi propri della società dell'informazione. Ai ricavi provenienti dall'offerta di accesso alla Rete, infatti, si aggiungono quelli derivanti dalla messa a disposizione di hardware e di software necessari alla connettività, e quelli pattuiti a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi ulteriori, quali ad esempio l'hosting, o la registrazione ed il mantenimento di un nome di dominio.

Alle origini l'operatività degli internet service providers si è caratterizzata per una sostanziale libertà d'azione, evidenziata dalla mancanza di una disciplina specifica di regolazione, tanto da ridurre i providers a meri fornitori di servizi pubblici di telecomunicazioni⁽⁴⁾. Di lì a poco, tuttavia, l'emersione, sempre più evidente, delle istanze di tutela dei fruitori (in special modo i minori), del diritto d'autore, della libertà di espressione, dell'onore, ecc., ha indotto il legislatore nazionale ad adottare una normativa puntuale delle attività dei providers, quale la l. 8.4.2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di servizi di accesso ad Internet».

Già tempo prima, invero, la Commissione Europea, era intervenuta con una affermazione che avrebbe dovuto, quantomeno, persuadere i Parlamenti degli Stati membri ad interessarsi degli aspetti di tutela del fenomeno: «Ciò che è illegale fuori dalla Rete rimane illegale anche sulla Rete»⁽⁵⁾.

3. La tutela dei minori

Per quanto attiene, nello specifico, alla tutela dei minori, vale a dire dei soggetti maggiormente esposti alle insidie della Rete (in quanto, tra l'altro, utilizzatori il cui numero è in costante crescita), quali quelle che possono nascondersi nei c.d. social networks, ovvero in siti pedopornografici, decisiva è stata l'elaborazione di un codice deontologico da parte dall'Anof, l'associazione nazionale che riunisce i fornitori di informazioni video ed audio. All'art. 6, ad esempio, il codice prevede il dovere dei fornitori di servizi telematici di accertare l'identità degli utenti e degli abbonati fruitori, attraverso la richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento.

Individua, poi, una puntuale serie di obblighi d'informazione cui devono adempiere i prestatori, come la possibile presenza in Rete di contenuti potenzialmente illegali e nocivi o tali da disturbare la sensibilità morale o la fede religiosa del fruitore. Ma anche informazioni di «sensibilizzazione» dei soggetti tenuti alla vigilanza dei minori che navigano in rete, che invitano all'adozione di appositi strumenti idonei a limitare l'accesso a determinati contenuti.

Al di là del valore che il codice deontologico, come *corpus* di

⁽³⁾ Cfr. CASSANO-CONTALDO, *La natura giuridica e la responsabilità civile degli Internet Service Provider (ISP): il punto sulla giurisprudenza*, in *Corriere giur.*, 2009, 1206-1212.

⁽⁴⁾ Significativo è, al riguardo, l'art. 1, 1° co., lett. d), d.lg. 17.3.1995, n. 103, che definisce i «servizi di telecomunicazione» come quei servizi «la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni, mediante procedimenti di telecomunicazioni [...]»; ed anche la successiva lett. i), che individua nel «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la «fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica

commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale».

⁽⁵⁾ Cfr. la comunicazione data a Bruxelles il 16 ottobre 1996, n. COM(96) 487 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dal titolo «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet», ove si afferma che: «Per quanto riguarda la distribuzione d'informazioni di contenuto illegale sull'Internet, compete chiaramente agli Stati membri la responsabilità di garantire l'applicazione delle norme vigenti: ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete e spetta agli Stati membri di far rispettare tali norme».

regole di buona condotta, assume, vale la pena osservare che prescrivendo l'adozione di determinati comportamenti sia in capo ai providers, che agli stessi utenti fruitori dei servizi telematici (sebbene, riguardo a questi ultimi, la finalità sia prettamente «promozionale» circa l'adozione di particolari cautele), esso rileva innegabilmente per quanto attiene alla valutazione della diligenza adoperata da entrambi i soggetti destinatari.

Così, la mancata predisposizione, da parte dei genitori, delle cautele «suggerite» dal codice (es., custodia diligente della password di accesso), può configurare un concorso di colpa ex art. 2055 c.c. nella causazione del danno subito dal minore imbattutosi in contenuti particolarmente violenti che ne abbiano alterato l'equilibrio psicofisico, non potendo l'evento essere imputato unicamente alla condotta incurante del provider (per non avere, ad esempio predisposto un livello adeguato di sicurezza).

Ed il risultato è ancor più evidente nelle ipotesi in cui sia il minore a pubblicare in Rete contenuti illegali. In questi casi, il regime della responsabilità dei genitori (per *culpa in vigilando* e *culpa in educando*) è quello dell'art. 2048 c.c.: perché essi siano chiamati a rispondere del fatto illecito commesso dal figlio, solidalmente alla responsabilità personale e diretta di questi, deve essere soddisfatto il requisito della capacità di intendere e di volere del minore, e della coabitazione. Qualora, invece, il minore non sia imputabile per la sua tenera età, il regime della responsabilità è quello dell'art. 2047 c.c., ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere dell'illecito del figlio per non aver esercitato la dovuta vigilanza. In entrambe le fattispecie, si rimprovera ai soggetti tenuti a vigilare sul minore, una *culpa in vigilando* o una *culpa in educando*, che si atteggia diversamente a seconda del grado di capacità di discernimento del figlio. Da responsabilità i genitori si liberano dando la prova di non aver potuto impedire il fatto; una prova quantomeno ardua, ogniqualevolta ad essi sia addebitabile un comportamento negligente, quale è l'inosservanza delle c.d. regole di «buona condotta».

Il provider, a sua volta, deve ritenersi partecipe dell'illecito commesso o subito dal navigatore minore, qualora non abbia ottemperato alle prescrizioni del codice deontologico, mancando - ad esempio - di adottare idonee misure tecniche ed organizzative appropriate per la salvaguardia e la sicurezza dell'accesso o dei servizi forniti (art. 6, 1° co., lett. b).

4. La responsabilità del service provider

Per quanto attiene, più nello specifico, alla responsabilità civile dei service providers, la giurisprudenza di merito si è dimostrata mutevole.

Ad ogni modo, la tendenza generale è quella di tipizzare la responsabilità del provider in ragione dell'attività concretamente esercitata⁽⁶⁾.

Le ipotesi nelle quali viene sempre più ampiamente riconosciuta la responsabilità del provider non sono quelle in cui questi si limiti a fornire il semplice accesso alla Rete o uno spazio di hosting sul quale terzi memorizzano informazioni, bensì quelle

in cui la sua opera consista nella creazione, gestione e manutenzione di siti, o di newsgroups moderati⁽⁷⁾. Ed in questi casi il provider è chiamato a rispondere non soltanto quando sia egli stesso l'autore della condotta illecita, ma anche allorché, consapevole della presenza di contenuti sospetti sul proprio server, si sia astenuto colposamente dall'accertamento della loro illiceità e dalla successiva rimozione, ovvero se, consapevole dell'illiceità, ne abbia omesso dolosamente la rimozione⁽⁸⁾.

Nel caso in cui, invece, il provider si limiti all'erogazione del solo servizio di accesso ad Internet, e quindi svolga un'attività di mere conduit (semplice trasporto di dati), al pari di un qualsiasi altro operatore telefonico, non risponde di eventuali illeciti a condizione che⁽⁹⁾: a) non dia origine alla trasmissione; b) non selezioni il destinatario della trasmissione; c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

Analogamente, il provider che presti il servizio di caching (memorizzazione automatica e temporanea di dati), non è responsabile a condizione che⁽¹⁰⁾: a) non modifichi le informazioni; b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione.

Lo stesso vale anche per l'attività di hosting⁽¹¹⁾, ossia di memorizzazione prolungata di dati forniti dal destinatario del servizio, a condizione che⁽¹²⁾: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illiceità dell'attività o dell'informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; e sempre che l'autore dell'illecito non agisca sotto l'autorità o il controllo del prestatore.

In termini più generali, la legislazione vigente esclude in capo a qualsiasi provider un dovere di vigilanza sull'attività che altri soggetti svolgono grazie al servizio offerto dall'intermediario⁽¹³⁾, come confermato dall'art. 17 d.lg. 9.4.2003, n. 70: «Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite»⁽¹⁴⁾.

⁽⁶⁾ FRANZONI, *L'illecito*, I, 2ª ed., Milano, 2010, 338.

⁽⁷⁾ Cfr., al riguardo, il codice di autoregolamentazione dell'Associazione italiana degli internet providers: «il fornitore di contenuti è responsabile delle informazioni che mette a disposizione del pubblico».

⁽⁸⁾ Trib. Catania 29.6.2004, in *Gius.*, 2004, c. 3499: «La responsabilità del provider per l'abusiva diffusione nell'ambito di un sito internet di un'opera tutelata dal diritto d'autore sussiste esclusivamente in caso di dolo o colpa, allorché il provider, rispettivamente, sia consapevole della antigiuridicità della condotta di diffusione ed ometta di intervenire, ovvero sia consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto e si astenga dall'accertarne la provenienza e di rimuoverlo».

⁽⁹⁾ Art. 14 d.lg. 9.4.2003, n. 70.

⁽¹⁰⁾ Art. 15 d.lg. 9.4.2003, n. 70.

⁽¹¹⁾ Trib. Catania 29.6.2004, in *Dir. informatica*, 2004, 466: «Non è responsabile il provider che esercita un'attività di hosting per l'omesso controllo del materiale trasmesso».

⁽¹²⁾ Art. 16 d.lg. 9.4.2003, n. 70.

⁽¹³⁾ FRANZONI, *L'illecito*, cit., 339.

⁽¹⁴⁾ Salvo, poi, precisare il dovere (art. 17, 2° co.) del provider di: a) informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della

5. Segue: la responsabilità dell'hosting provider

La responsabilità civile dell'hosting provider merita di essere approfondita.

Come si è detto, il principio affermato sia in ambito nazionale, che internazionale, è quello dell'irresponsabilità del fornitore⁽¹⁵⁾, ad eccezione del caso in cui l'illecito sia stato consumato da un soggetto che agisca alle dipendenze o sotto il controllo del provider medesimo, e dell'ipotesi in cui gli sia stata notificata un'infrazione commessa dal soggetto fruitore del servizio.

In argomento, emblematica è la posizione assunta dalla Corte d'Appello di Versailles, con decisione dell'8.6.2000, nel senso di affermare l'obbligo del provider di predisporre strumenti ragionevoli d'informazione, vigilanza ed azione («des moyens raisonnables d'information, de vigilance et d'action»)⁽¹⁶⁾. Una posizione, fra l'altro, condivisa anche dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiane, concordi nel configurare la responsabilità del provider che, venuto a conoscenza del contenuto illecito, non si sia attivato per l'eliminazione dello stesso, atteso il suo dovere — sebbene relativo — di controllo⁽¹⁷⁾.

Occorre, ad ogni modo, fare riferimento al ruolo in concreto assunto dal provider, potendo egli essere chiamato a rispondere soltanto per un fatto proprio⁽¹⁸⁾ (o di un proprio ausiliario) e non per un fatto altrui⁽¹⁹⁾.

In effetti, va rilevato, il provider difficilmente si trova nella possibilità di controllare il contenuto dei siti web realizzati dai clienti ed ospitati sui suoi servers⁽²⁰⁾. Ed invero, un obbligo di sorveglianza così esteso, sarebbe «diabolico» e irragionevole da pretendere⁽²¹⁾.

Del resto, come ha chiarito l'opinione prevalente, l'hosting provider non viene chiamato a rispondere del danno causato dal gestore del sito che abbia inserito informazioni illecite, ma del danno che egli stesso ha causato nell'ipotesi in cui, acquisita consapevolezza del fatto, sia rimasto inerte; ovvero abbia protetto l'anonimato del suo autore, impedendo una qualsivoglia tutela risarcitoria alla vittima incolpevole⁽²²⁾.

Interessanti appaiono le considerazioni elaborate dal Tribunale di Roma, con ordinanza del 4.7.1998⁽²³⁾, in relazione alla que-

stione della responsabilità del provider per le ipotesi di diffamazione operata da terzi, mediante lo spazio web concesso loro in locazione. Il magistrato osserva come, nella maggior parte dei casi, l'hosting provider non disponga di alcun «potere di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete», atteso che lo stesso «si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione», e nel caso di specie (newsgroup non moderato), fosse privo di alcun potere sugli interventi inseriti. L'ordinanza *de qua*, oltre a rappresentare la prima decisione giudiziale che esclude la sussistenza in capo al provider di un qualsivoglia obbligo di controllo sul contenuto dei messaggi inviati da terzi in spazi pubblici del web concessi in godimento, traccia — seppure in maniera non esplicita — una netta distinzione tra newsgroup non moderato⁽²⁴⁾ e newsgroup moderato da un impiegato dello stesso provider. In quest'ultimo caso, invero, dovrebbe ammettersi una responsabilità concorrente dell'hosting provider con quella del diffamante, atteso che il primo assume su di sé la gestione diretta delle informazioni che transitano sul proprio sito concesso in godimento all'utenza⁽²⁵⁾.

Altrettanto significativa è un'ordinanza del Tribunale di Napoli⁽²⁶⁾, emessa a definizione di un procedimento cautelare, nella quale il magistrato partenopeo ha individuato in capo al provider un vero e proprio obbligo di vigilanza sulle informazioni memorizzate dai propri clienti sullo spazio concesso loro in locazione. Tale pronuncia, tuttavia, appare in contrasto con i principi generali emersi in materia⁽²⁷⁾, e come tale non condivisibile.

Quando, invece, è il provider a produrre e gestire l'informazione (c.d. content provider), la sua responsabilità va affermata ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso il dovere di controllare la legittimità dei contenuti immessi sul proprio sito e considerata, altresì, la sua equiparabilità agli organi di stampa, con conseguente applicazione analogica, nei suoi confronti, dell'art. 11, l. 8.2.1948, n. 47: «Per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore».

società dell'informazione; b) fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire attività illecite. Il 3° co. dell'art. 17 afferma, conclusivamente, la responsabilità civile del prestatore nel caso in cui, richiesto dalle autorità competenti, non abbia agito prontamente per impedire l'accesso al contenuto illecito, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole di tali informazioni, non abbia informato le autorità di vigilanza.

⁽¹⁵⁾ Trib. Lecce, 24.2.2001, in *Foro it.*, 2001, I, 2031, con nota di Di Ciommo; Trib. Firenze, 21.5.2001, n. 3155.

⁽¹⁶⁾ CASSANO-CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Milano, 2009, 132. Cfr., anche COSTANZO, *Ancora a proposito di rapporti tra diffusione in Internet e pubblicazione a mezzo stampa*, in *Foro it.*, 2000, 661.

⁽¹⁷⁾ D'altro canto, alla tesi che sostiene il preciso dovere del provider di eliminare i contenuti illeciti di cui sia venuto a conoscenza, si potrebbe obiettare la carenza di autorità del fornitore del servizio di hosting nella rimozione di tali informazioni, che non sono di sua proprietà e che, quali forme di comunicazione, sono inviolabili *ex art.* 15, 1° co., Cost. In questo senso, v. <http://www.unioneconsulenti.it/article.php?sid=318>.

⁽¹⁸⁾ Cfr. Trib. Catania, 29.6.2004, che configura la responsabilità dell'hosting provider in termini di responsabilità soggettiva: «colposa, allorché il fornitore del servizio, consapevole della presenza sul sito di materiale sospetto, si astenga dall'accertarne l'illiceità e, al tempo stesso, dal rimuoverlo; dolosa, quando egli sia consapevole anche della antigiuridicità della condotta dell'utente e, ancora una volta, ometta di intervenire».

⁽¹⁹⁾ Trib. Bologna, 26.11.2001, in *Dir. autore*, 2002, 332.

⁽²⁰⁾ Cfr. TORRANI-PARISE, *Internet e diritto*, Milano, 1997, 129 ss., ove si afferma che un vero e proprio obbligo giuridico in capo al provider di impedire la commissione di illeciti sarebbe concretamente inesigibile «a causa dell'impossibilità di controllo da effettuarsi — minuto per minuto —

sul contenuto dei dati immessi in rete, mentre l'opposta soluzione porterebbe direttamente a un'inammissibile forma di responsabilità oggettiva» e che «l'attribuzione di responsabilità al provider, se agganciata a una sorta di responsabilità *in vigilando* per i contenuti illeciti semplicemente transitati attraverso il server [...] darebbe luogo a fondate perplessità di ordine costituzionale».

⁽²¹⁾ E di ciò si è assunta consapevolezza riguardo, ad esempio, al settore televisivo. Cfr., Trib. Verona, 2.8.2000, in *Annali it. dir. autore*, 2000, 1006, ove si afferma che l'impresa la quali si limiti ad offrire ad un'emittente televisiva il servizio di ricezione e ritrasmissione del segnale da terra al satellite e dal satellite agli utenti «non concorre nella responsabilità civile per gli illeciti eventualmente realizzati dall'emittente a seguito della trasmissione dei suoi programmi, dal momento che da questa impresa non si potrebbe esigere un ruolo di controllo sul contenuto delle emissioni».

⁽²²⁾ DI CIOMMO, *Internet (responsabilità civile)*, in *Enc. giur.*, 2002.

⁽²³⁾ Trib. Roma, 4.7.1998, in *Dir. informatica*, 1998, 807.

⁽²⁴⁾ Trib. Roma, 4.7.1998, cit.: «Nel caso di newsgroup, ed in particolare di un *newsgroup* non moderato, il news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti e deve pertanto escludersi la legittimazione passiva del suo gestore in procedimenti cautelari avverso affermazioni asseritamente lesive».

⁽²⁵⁾ CASSANO-CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, cit., 390-391.

⁽²⁶⁾ Cfr. Trib. Napoli, 8.8.1996, che equiparando il fornitore al direttore di un giornale, ha ritenuto responsabile un provider che aveva consentito la diffusione di messaggi pubblicitari integranti illecito concorrenziale.

⁽²⁷⁾ Cfr. la già citata comunicazione data a Bruxelles il 16.10.1996, n. COM(96) 487 al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dal titolo «Informazioni di contenuto illegale e nocivo su Internet».

6. Brevi considerazioni sul rapporto provider e cliente

Conclusivamente va esaminato, nei suoi tratti essenziali, il rapporto intercorrente tra il provider ed i propri clienti che, si è detto, è tutt'altro che giuridicamente irrilevante, specie rispetto al regime delle responsabilità degli stessi.

Generalmente il contratto di abbonamento ad Internet presenta clausole di «diligenza», che fanno dell'utente il soggetto responsabile della custodia della password di accesso alla Rete, oltre che dei danni derivati a terzi a causa di una conservazione negligente. A prima vista, la portata di tali clausole è quantomeno criticabile: solo l'inadempimento doloso all'obbligo da parte dell'utente di non divulgare la password comporterebbe una totale responsabilità per danni *ex art.* 1225 c.c.; inoltre, applicando la previsione di cui all'art. 1227 c.c., si potrebbe sempre invocare una responsabilità liberatoria nei confronti dell'utente del provider, il quale non abbia usato l'ordinaria diligenza per evitare i danni⁽²⁸⁾.

Guardando, poi, all'ovvio obbligo del provider di adottare idonei

protocolli atti a garantire la sicurezza della Rete, difficilmente può addebitarsi ad esso una qualche forma di responsabilità in caso di accesso al web da parte di un soggetto non abilitato, che abbia sottratto la password al legittimo titolare, salvo il caso in cui, trovatosi nella possibilità tecnica di intervenire, sia rimasto inerte. Inoltre, stante la previsione dell'art. 2055 c.c. in materia di concorso, l'utente potrebbe essere chiamato quale corresponsabile del terzo, nella causazione dei danni da quest'ultimo cagionati. Alla luce di ciò, appare da condividere la limitazione della responsabilità dell'utente fruitore, che potrà essere chiamato a rispondere a titolo di colpa dei danni prevedibili al momento in cui sorse l'obbligazione di custodia nel caso di danni apportati da un terzo a seguito della perdita della password di accesso da parte dell'utente. Ed invero, non poteva certo prevedersi che la password potesse capitare nelle mani di un esperto informatico con tendenze criminali ⁽²⁹⁾, essendo tale ipotesi possibile, ma estremamente remota. ■

⁽²⁸⁾ Cfr. CASSANO-CONTALDO, *La natura giuridica e la responsabilità civile degli Internet Service Provider (ISP)*, cit., 1211.

⁽²⁹⁾ Cfr. CASSANO-CONTALDO, *La natura giuridica e la responsabilità civile degli Internet Service Provider (ISP)*, cit., 1212.